

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/584 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2023

che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1493 relativo all'autorizzazione della L-metionina prodotta da *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80245 e *Escherichia coli* KCCM 80246 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'uso della L-metionina prodotta da *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80245 e *Escherichia coli* KCCM 80246 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali è stato autorizzato per un periodo di 10 anni con regolamento di esecuzione (UE) 2022/1493 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1493 l'indicazione relativa al tenore massimo di umidità e alla percentuale di altri aminoacidi contenuti nell'additivo con il numero di identificazione «3c305ii» è errata.
- (3) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1493.
- (4) Al fine di evitare perturbazioni all'immissione sul mercato dell'additivo per mangimi dovute all'errore di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1493, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1493, nella colonna «Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi», alla voce relativa all'additivo «L-metionina» con il numero di identificazione «3c305ii», la dicitura:

«Preparato di L-metionina con un tenore minimo del 90 % e un tenore massimo di umidità dello 0,5 %

— altri aminoacidi ≤ 0,63 %;» è sostituita dalla seguente:

«Preparato di L-metionina con un tenore minimo del 90 % e un tenore massimo di umidità dell'1,5 %

— altri aminoacidi ≤ 0,70 %;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1493 della Commissione dell'8 settembre 2022 relativo all'autorizzazione della L-metionina prodotta da *Corynebacterium glutamicum* KCCM80245 e *Escherichia coli* KCCM 80246 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 234 del 9.9.2022, pag. 18).

